

**Considerazioni ABI sul  
documento di consultazione  
della Banca d'Italia in tema di  
"Segnalazione a carattere  
consuntivo di cui all'art. 129 del  
TUB relativa all'emissione ed  
offerta in Italia di strumenti  
finanziari"**

Dicembre 2013

## Considerazioni generali

L'ABI è lieta di contribuire alla consultazione in tema di segnalazione a carattere consuntivo, ai sensi dell'art. 129 TUB, relativa all'emissione ed offerta in Italia di strumenti finanziari.

Preme segnalare, in primo luogo, come le informazioni richieste con il nuovo schema segnaletico sarebbero, in diverse parti, aumentate rispetto a quanto previsto nella precedente consultazione del 2008 e ancor prima nel modello *83 Vig.* Ciò nonostante la segnalazione ex art. 129 TUB ha ormai un obiettivo di consentire alla Banca d'Italia un monitoraggio sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari per fini meramente conoscitivi.

In secondo luogo, appare opportuno evidenziare che molte delle informazioni che si intende richiedere sono già fornite dalle banche in altre sedi, quali ad esempio: i) la documentazione di offerta presentata alla CONSOB nell'ambito del processo di approvazione dei prospetti di offerta e nella fase di deposito della stessa, ii) le segnalazioni trimestrali alla stessa CONSOB sui controvalori collocati al pubblico e iii) le indicazioni fornite ai Depositari Centrali (ad es. Monte Titoli) in occasione dell'accentramento dei titoli.

Tale duplicazione di segnalazione ha, evidentemente, un impatto sugli adempimenti che banche emittenti ed intermediari dovranno effettuare e sui costi dagli stessi sostenuti.

Sarebbe, pertanto, auspicabile, per ridurre l'impatto delle segnalazioni sugli intermediari, che le informazioni richieste fossero reperite più efficientemente attraverso la creazione di un sistema informatico tra le Autorità coinvolte, che consenta la messa a fattor comune delle informazioni richieste. Di questo sistema ne potrebbero beneficiare anche le altre Autorità, considerato che molte informazioni sugli strumenti finanziari richieste sono già in possesso della stessa Banca d'Italia in quanto fornite dalle banche in sede di richiesta dell'ISIN e con la Matrice dei Conti.

Allo stesso tempo sarebbe opportuno razionalizzare le informazioni richieste per evitare duplicazioni, foriere di possibili incongruenze.

Ferme restando le considerazioni di carattere generale appena illustrate, si riportano di seguito alcune considerazioni o richieste di chiarimento su alcuni punti specifici del documento posto in consultazione.

## Considerazioni specifiche

### *Premessa*

#### *Punto 1.3 – Destinatari della disciplina*

Viene richiesto ai soggetti vigilati capogruppo (cfr. nota 1) di effettuare la segnalazione per gli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia dai soggetti appartenenti al gruppo. Considerato che le informazioni richieste integrano quelle previste per l'Anagrafe titoli - che vengono effettuate direttamente dai soggetti che emettono, offrono o collocano gli strumenti finanziari - sarebbe opportuno, per esigenze di snellezza operativa, che anche le informazioni fornite ai sensi dell'art. 129 fossero fornite dai singoli soggetti vigilati.

Al fine di avere un'informativa completa a livello di gruppo dei titoli emessi, offerti o collocati, potrebbe essere previsto che i soggetti vigilati facenti parte di un gruppo inseriscano nella procedura di segnalazione un codice identificativo del gruppo di appartenenza.

#### *Paragrafo 3 – Contenuto e modalità della segnalazione*

Non è chiaro al *punto 1) a)* quali sono gli strumenti finanziari per i quali le informazioni richieste vanno trasmesse entro il giorno successivo al deposito del prospetto presso l'Autorità competente o entro la data di regolamento). Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Con riferimento al punto 1) b) i), sarebbe opportuno precisare alcuni dettagli relativi alle informazioni richieste sui *certificates*. Più in particolare, ipotizzando che un intermediario collochi in Italia un *certificate* emesso da un soggetto non residente - ed il collocamento sia concluso in data 10 marzo, con quotazione del titolo 10 maggio, si chiede di chiarire:

- 1) se il *certificate* deve considerarsi quotato o non quotato al momento in cui deve essere effettuata la segnalazione;
- 2) ove fosse da considerarsi quotato, se sia corretto effettuare la segnalazione entro il 20 agosto, come richiesto nel documento in consultazione (cioè entro il decimo giorno di ciascun trimestre solare successivo all'inizio della negoziazione);
- 3) se il prezzo di negoziazione richiesto dalla segnalazione sia un prezzo medio ovvero il prezzo puntuale di chiusura (nell'esempio riportato il 10 agosto) alla fine del trimestre solare precedente.

Inoltre appare difficile per un intermediario indicare il numero globale degli strumenti finanziari in circolazione relativi ad una singola emissione posto che tale informazione non è sotto il suo controllo: l'intermediario collocatore

potrebbe limitare detta segnalazione agli strumenti finanziari ancora in possesso ("in circolazione") della propria clientela.

Non è altresì chiaro al successivo punto 1) b) ii) quali sono "gli altri strumenti finanziari per i quali devono essere segnalati i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto entro cinque giorni dalla fine del collocamento od offerta, ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori". Anche su tale aspetto è opportuno un chiarimento.

Al successivo punto 1) c) vengono richiesti aggiornamenti tempestivi sulle caratteristiche dinamiche dello strumento finanziario (cedole, rimborsi, rating) o delle variazioni delle caratteristiche statistiche derivanti dall'esercizio di opzioni o da altre cause.

In primo luogo va segnalato che la richiesta di tali informazioni esula dall'ambito operativo delle segnalazioni ai sensi dell'art. 129 del TUB, focalizzate finora sulla fase di mercato primario. Inoltre, la richiesta di tali aggiornamenti appare critica in termini di onerosità degli adempimenti: si tratta infatti di informazioni relative al mercato secondario del titolo il cui reperimento comporta un monitoraggio continuo per tutta la vita degli strumenti finanziari e per tutti quegli strumenti su cui una banca o un intermediario è intervenuto in qualità di emittente e/o collocatore.

Ove si ritenesse opportuno mantenere comunque tali informazioni, si potrebbe, per contenerne gli impatti, limitare gli aggiornamenti richiesti a quelli già forniti a Monte Titoli (cedole, rimborsi) ovvero, più semplicemente, far riferimento a fonti pubbliche disponibili (ad es. sito internet dell'emittente).

Nei punti 2) e 3), relativi agli strumenti finanziari offerti o collocati in Italia ed emessi da soggetti residenti e soggetti esteri, vengono richiamate alcune informazioni previste al precedente punto 1) su cui sono stati già richiesti chiarimenti. Al riguardo si fa riserva di formulare specifiche considerazioni sulla base dei chiarimenti che verranno forniti.

### ***Allegato A***

Posto che, secondo quanto riportato nel documento di consultazione, le informazioni richieste non dovranno essere fornite laddove siano state già comunicate alla Banca d'Italia in sede di attribuzione dei codici ISIN, si riportano di seguito le considerazioni su alcuni punti di maggior rilievo contenuti nell'allegato.

### ***Sezione 2 - Informazioni sull'emissione***

#### ***Importo collocato***

Si ritiene opportuno chiarire che la segnalazione sull'importo collocato non deve essere effettuata nel caso di *certificates*, posto che tale informazione non è richiesta al Paragrafo 3 punto 1) b) i) precedente.

*Mercato di quotazione/Restrizione alla Vendita/Durata attesa*

Si propone di prevedere che tali informazioni - qualora già note - siano fornite in sede di richiesta a Banca d'Italia dell'ISIN degli strumenti finanziari.

*Rating del titolo/Rating dell'emittente/Rating del garante*

Le informazioni richieste - qualora presenti - sono pubbliche e già disponibili nella documentazione di offerta e pertanto facilmente reperibili in tale documentazione.

*Rendimento su base annua all'emissione*

Le informazioni richieste (indicazione del tasso di rendimento annuo in punti percentuali, a capitalizzazione composta, al lordo della ritenuta fiscale, ripartito tra componente garantita a tasso fisso e componente a tasso variabile) sono aggiuntive rispetto a quelle già fornite per l'Anagrafe Titoli - o rispetto a quelle fornite nei documenti di offerta - e, pertanto, richiedono apposite elaborazioni aggiuntive.

Si propone quindi di non richiedere tali informazioni o, in subordine, semplificare le richieste facendo ad esempio riferimento alle informazioni sul rendimento all'emissione già riportate nei documenti di offerta (ad es. nel Prospetto ai sensi della Direttiva 2003/71 CE).

*Indicizzazione del capitale e delle cedole*

Si propone di: i) modificare la definizione di "Prodotti alimentari" con "Prodotti agricoli" e ii) chiarire che i codici 66 e 67 si riferiscono ai tassi di cambio del dollaro statunitense e dello yen giapponese rispetto all'Euro.

*Costo della raccolta*

Si chiede se, nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, se lo spread da indicare (in punti percentuali) possa essere calcolato rispetto all'Euribor 3m, che è il parametro più frequentemente utilizzato anziché rispetto all'Euribor 6m, come indicato nel documento di consultazione.

**Sezione 3 - Strumenti Finanziari Strutturati**

*Opzionalità di base/ Tipo di esercizio del derivato/ Leva del titolo all'emissione*

Le informazioni richieste appaiono particolarmente gravose in termini di adempimenti perché: i) richiedono di effettuare delle analisi di sensitività per determinare le variazioni del prezzo di un titolo in relazione alle variazioni del sottostante; ii) non vengono finora richieste neanche in sede di presentazione della documentazione di offerta all' Autorità di vigilanza sui mercati. Si propone quindi di eliminare tale richiesta.

#### *Scomposizione del prezzo di emissione*

Con il Regolamento delegato UE n. 486/2012 sono state individuate le categorie di informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive, nonché i relativi contenuti, al fine tra l'altro di assicurare una maggiore armonizzazione a livello europeo delle informazioni oggetto di *disclosure* nella documentazione di offerta di strumenti finanziari quali le obbligazioni.

In relazione a tale regolamento la Consob ha modificato alcune prassi di vigilanza tralasciando, già da diversi mesi, la richiesta di inserimento nei prospetti dell' "*unbundling*" delle componenti del prezzo di emissione dello strumento finanziario.

La richiesta di scomposizione del prezzo di emissione prevista nel documento di consultazione appare, quindi, non allineata con l'evoluzione della disciplina e delle prassi di vigilanza nazionali in tema di offerta di strumenti finanziari e, per tale ragione, andrebbe eliminata.